

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

SPLIT PAYMENT

Accertamento Iva definito dal cedente/prestatore può essere addebitato in via di rivalsa

L'Iva relativa a un accertamento definito da un contribuente, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, può essere addebitata in via di rivalsa, anche nei confronti di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti. L'istanza su cui si è pronunciata l'Agenzia mira a stabilire quale fosse la corretta modalità per applicare il diritto alla rivalsa nei confronti di una pubblica amministrazione, operante in regime di scissione dei pagamenti. Il meccanismo dello *split payment* prevede il trasferimento del pagamento del debito Iva dal relativo fornitore in capo ai clienti enti pubblici, senza traslazione della soggettività passiva. In caso di adesione a un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, con pagamento di quanto imputato, l'emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell'imposta. In base alla regola generale, pertanto, l'Iva resterebbe a carico di chi è accertato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta. L'orientamento espresso con la risoluzione n. 75/E/2016 mira, invece, a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla rivalsa, anche se a condizione di aver effettivamente pagato l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. Conseguentemente, l'Iva relativa ad un accertamento definito, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di *split payment*, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n.75, 14/09/2016)

18 APP

I ragazzi che hanno compiuto 18 anni possono accedere al "Bonus cultura"

Parte la prima fase di "18app.it". È disponibile in versione beta www.18app.it, il sito attraverso cui il Governo assegna ai ragazzi del 1998 residenti in Italia 500 euro da spendere in cultura a partire da ottobre. In questa fase iniziale del progetto, gli esercenti (sia "fisici" che *online*) e gli enti culturali interessati potranno iniziare a registrarsi e coloro che hanno già compiuto 18 anni nel 2016 potranno richiedere l'identità digitale SPID. SPID è necessario per ottenere il "Bonus cultura" che potrà essere utilizzato per cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti, parchi naturali, aree archeologiche, teatro e danza. Il *bonus* sarà ottenibile e spendibile a partire dal prossimo mese fino al 31 dicembre 2017. Gli esercenti per registrarsi al portale dovranno essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa, 15/09/2016)

Oggetto: SCADENZA AL 31 OTTOBRE PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2015

Come avvenuto lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni di redditi, è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa:

- ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- ai beni utilizzati dai familiari dell'imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 24/E/2012, i familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, Tuir, pertanto, sono tali "il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".

Poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l'invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l'utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 31 ottobre 2016 (il 30 cade di domenica).

⇒ Comunicazione dei beni

I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2015 (anche solo per una parte dell'anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni.

Nel modello occorre indicare:

- la tipologia di bene concesso in utilizzo;
- i dati relativi al bene (ad esempio codice telaio per le autovetture, codice catastale per l'immobile);
- il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al *benefit* convenzionale previsto dall'articolo 51, Tuir);
- il corrispettivo eventualmente pagato per l'utilizzo.

È poi richiesto di dare indicazioni circa:

- l'utilizzo che viene fatto del bene;
- la durata della concessione (data di inizio e fine).

È confermato che **non** sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente 2 requisiti:

1. hanno un valore **non superiore a 3.000 euro**, al netto dell'Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell'utilizzo);
2. sono compresi nella categoria residuale "altro" prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (ad esempio un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un pc o un *tablet* della Snc edile, utilizzati da uno dei soci).

La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex articolo 67, Tuir) da tassare in capo all'utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive:

- i beni concessi in godimento agli **amministratori** (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi, in ogni caso anche il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo);
- i beni concessi in godimento al **socio dipendente o lavoratore autonomo**, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo Unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il *benefit*, nessuna comunicazione risulta dovuta);
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni a uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

Con particolare riferimento agli immobili, se i soci utilizzano un fabbricato intestato alla società, nel corso del 2016 potrebbe essere stata realizzata una operazione di assegnazione agevolata in applicazione della L. 208/2015; ai fini della presente comunicazione essa avrà comunque effetto per l'annualità 2016, senza comunque incidere sull'adempimento in scadenza il prossimo 31 ottobre, posto che quest'ultimo riguarda il periodo d'imposta 2015.

⇒ *Comunicazione dei finanziamenti*

Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell'impresa.

La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d'imposta oggetto di osservazione (2015), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).

A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.

Si consideri il seguente esempio:

- il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di 50.000 euro alla società da lui partecipata;
- il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a 20.000 euro;
- l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro.

La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l'invio da parte del singolo socio.

Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro.

Al riguardo si consideri che:

- per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.
- per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, etc.).

Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2015 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.

Di particolare importanza è la verifica della soglia per l'obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell'imprenditore.

Esempio

Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta Srl nel corso del periodo di imposta 2015 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure:

- 26 gennaio: finanziamento 8.000 euro;
- 22 maggio: finanziamento 9.000 euro;
- 8 settembre: restituzione 15.000 euro.

Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2015 è pari a 2.000, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l'importo di 17.000 euro indicando la data del 22 maggio 2015 (la data dell'ultima erogazione nei confronti della società).

La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata; l'obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all'attività (nessun monitoraggio è invece previsto per i conti utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari).

Si evidenzia infine che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Oggetto: DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con il **DM Economia e Finanze del 1° settembre 2016** sono previste ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligate a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2016, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir.

Con riferimento alle spese sanitarie si tratta di:

- esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f), D.Lgs. 114/1998, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'articolo 5, D.L. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal D.M. 15 luglio 2004 (c.d. "parafarmacie");
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/1989;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al D.M. 739/1994;
- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al D.M. 740/1994;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D.M. 746/1994;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11 comma 7 e 13, D.Lgs. 46/1997.

Analogo obbligo viene poi previsto per le spese veterinarie, con l'avvertenza che la comunicazione riguarderà solamente quelle spese veterinarie riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. 289/2001 che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, cioè quelle sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Sono pertanto escluse le spese sostenute per animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.

I nuovi obblighi di comunicazione, pertanto, si applicano ai dati relativi alle predette spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e Unico 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2017.

No allo spesometro

Per effetto del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, viene previsto che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria siano esclusi dal c.d. "spesometro", di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010.

Successivamente al citato D.M. datato 1° settembre 2016 sono stati emanati i due seguenti provvedimenti normativi:

- il **provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016** con il quale l'Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016;
- il **D.M. economia e finanze del 16 settembre 2016** con il quale il Ministero ha stabilito le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.

Sulla base delle richiamate disposizioni, quindi, viene previsto che ai fini dell'obbligo di invio telematico i nuovi soggetti interessati devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema tessera sanitaria:

- al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria stesso;
- entro il 31 ottobre, secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico.

In alternativa i dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (ad esempio, i professionisti abilitati ad Entratel), a tal fine delegati, utilizzando l'apposita funzione del Sistema tessera sanitaria.

A tal fine, gli intermediari devono:

- essere individuati e designati come "responsabili", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, accettare la delega all'invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante e garantire il rispetto degli standard previsti.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata:

- secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema tessera sanitaria;
- in ogni caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall'assistito.

Pertanto, per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell'anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2017.

Opposizione del cliente all'invio dei dati

È bene ricordare che per tutelare la propria *privacy*, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In relazione alle modalità di opposizione, il D.M. 16 settembre 2016 conferma quelle già previste per le altre spese sanitarie.

Tale opposizione può essere manifestata:

- in caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale; l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria.

In via transitoria, quest'ultima modalità di opposizione può essere esercitata, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti previsti dal DM 1° settembre 2016, dalle spese sostenute dal 14 novembre prossimo (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 142369 del 15 settembre 2016).

Va, infine, precisato che, a differenza delle spese sanitarie, per quelle veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.

Oggetto: SUPER AMMORTAMENTI – BENI AGEVOLABILI E SCADENZA DELL'AGEVOLAZIONE

Come già segnalato in precedenti informative, la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di incentivare gli investimenti, ha introdotto un'agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%):

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

In entrambi i casi, la maggior deduzione non transita in contabilità, ma viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico.

I beni agevolabili

Per l'individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che il bonus riguarda solo i beni:

- **materiali** (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.);
- che siano **strumentali** (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita, così come sono esclusi i materiali di consumo);
- la cui aliquota di ammortamento sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

Su questo punto (aliquota di ammortamento) è intervenuta l'Agenzia delle entrate attraverso la **risoluzione n. 74/E/2016**, analizzando il trattamento dei beni impiegati nell'esercizio di attività regolate (come la distribuzione di gas naturale), oltre ai beni gratuitamente devolvibili (ossia quelli che vengono gratuitamente trasferiti alla fine di una concessione), affermando come si debba in ogni caso far riferimento, anche per questi, ai coefficienti ex D.M. 31 dicembre 1988.

Questi sono comunque 2 casi piuttosto specifici, ma è bene ricordare che l'agevolazione in commento si applica per la generalità degli investimenti delle imprese.

Sono invece **esclusi** dal *bonus*:

- i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell'attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l'aliquota di ammortamento sia del 10%),
- i beni indicati nell'allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.). Le motrici risultano comunque agevolabili.

L'Agenzia precisa che l'agevolazione spetta tanto con riferimento ai beni costruiti in economia, quanto per quelli la cui costruzione è affidata in appalto a soggetti terzi.

La norma, inoltre, richiede che per beneficiare dell'agevolazione i beni strumentali siano **nuovi**.

Si considerano beni nuovi, in particolare:

- i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
- i beni destinati all'esposizione (*show room*);
- per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un'attestazione in merito alla prevalenza del bene nuovo rispetto a quelli usati.

La scadenza dell'agevolazione

Si coglie l'occasione per ricordare il fatto che la presente agevolazione non è a regime, ma risulta transitoria e limitata nel tempo.

Malgrado si siano diffuse indicazioni di una possibile proroga (che probabilmente sarà contenuta nella prossima Legge di Stabilità), pare opportuno segnalare che, ad oggi, la scadenza rimane quella fissata dalla L. 208/2015: gli investimenti devono essere effettuati **entro il prossimo 31 dicembre 2016**.

Al riguardo è bene rammentare che:

- per i beni acquisiti in **proprietà** occorre far riferimento alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l'agevolazione (a eccezione della clausola di riserva della proprietà che ai fini fiscali è irrilevante);
- per i beni acquisiti mediante contratto di **appalto**, la regola è l'ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto non preveda la liquidazione di SAL definitivi, nel qual caso rileva l'importo di tali SAL liquidati;
- per i beni in **leasing**, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all'utilizzatore (risultante dal verbale di consegna). L'agevolazione spetterà anche sul futuro prezzo di riscatto (sempre e solo per i beni precedentemente consegnati nel periodo agevolato).

Pertanto, qualora vi fosse l'intenzione di effettuare un investimento nel prossimo futuro, potrebbe essere conveniente cercare di realizzarlo entro la fine dell'anno, in modo tale da assicurarsi il *bonus*.

Lo Studio resta a disposizione per le analisi di dettaglio dell'agevolazione e le valutazioni di convenienza circa i possibili investimenti da pianificare.

Oggetto: CHIARIMENTI SULLA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE ENTRO IL 20 OTTOBRE 2016 DELLE SOMME CHIESTE IN PAGAMENTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 13-*bis*, comma 3, D.L. 113/2016, inserito dalla legge di conversione L. 160/2016 ha previsto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento con adesione o per acquiescenza, purchè la relativa richiesta venga presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 20 ottobre 2016.

La **circolare n. 41/E/2016** ha chiarito l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disposizione e la modalità per ottenere il nuovo piano di dilazione.

Si ricorda alla gentile clientela, come commentato sulla circolare mensile n. 9/2016, che il 20 ottobre 2016 scade anche il termine per essere riammessi alle rateazioni con Equitalia decadute entro il 30 giugno 2016, ottenendo una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda.

L'ambito soggettivo della riammissione alla rateazione con l'Agenzia delle Entrate

Possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che si trovano congiuntamente nelle seguenti 3 condizioni:

1. hanno definito le somme dovute mediante adesione all'accertamento ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 218/1997, ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 dicembre 2015 oppure agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015, oppure hanno prestato acquiescenza all'accertamento ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997;
2. hanno optato per il pagamento in forma rateale;
3. sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo avere effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Il beneficio della nuova rateazione a seguito di decadenza verificatasi nell'arco temporale tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 avviene mediante richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto da presentare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il termine ultimo del 20 ottobre 2016, purchè alla data di presentazione dell'istanza sia presente un debito residuo ancora da pagare.

Il procedimento per ottenere il nuovo piano di rateazione

Il *fac-simile* dell'istanza in carta semplice che può essere presentata all'ufficio competente (che ha emesso il provvedimento di rateazione) è allegato alla circolare n. 41/2016 e deve riportare l'indicazione degli estremi dell'atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l'importo ancora dovuto:

- nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce a un atto perfezionatosi o definitosi prima del 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da 8 a 12;

- nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce a un atto perfezionatosi o definitosi dopo il 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a sedici.

La richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre 2016. Ricevuta l'istanza (mediante consegna diretta, raccomandata o pec) da parte del contribuente, l'ufficio procede a effettuare gli opportuni controlli in ordine alla tempestività dell'istanza stessa e alla circostanza che la decadenza si sia verificata tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. In caso di controlli positivi, l'ufficio sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione ed elabora un nuovo piano rateale che terrà conto del numero di rate richieste dal contribuente e gli notifica l'accoglimento dell'istanza presentata. Effettuato il versamento della rata iniziale, il contribuente avrà cura di far pervenire entro 10 giorni la quietanza dell'avvenuto pagamento all'Ufficio competente. L'Agenzia delle entrate, sulla base della data di effettivo versamento della suddetta rata, predisporrà il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi dovuti, comprensivi degli interessi di rateazione aggiornati nel loro ammontare in base alle suddette scadenze.

In relazione al nuovo piano di ammortamento potranno verificarsi le seguenti ipotesi di inadempimenti nel pagamento delle rate del piano di rateazione:

- mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un'istanza presentata tempestivamente: in tali casi il contribuente non si avvale della possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di "decaduto";
- mancato pagamento di una delle rate diverse da quella iniziale entro il termine di pagamento della rata successiva: tale situazione comporta la decadenza della nuova rateazione.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE 2016 AL 15 NOVEMBRE 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 ottobre al 15 novembre 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2016.

Va poi ricordato che con l'articolo 3-quater, D.L. 16/2012, è stata inserita nell'articolo 37, D.L. 223/2006 una previsione a regime per cui: "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

Per agevolare la lettura si riportano schematicamente le scadenze relative al pagamento delle imposte 2015/2016 evidenziando in azzurro le scadenze dei mesi di agosto e settembre.

17 ottobre	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p> <p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">17 ottobre</p>	<p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare l'ottava rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n. 6099.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre.</p>
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">25 ottobre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.</p>
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 Ottobre	<p>Beni ai soci Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari nell'anno 2015. L'obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.</p> <p>Finanziamenti all'impresa Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2015 finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2016.</p>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 novembre	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta